

Immigrazione e asilo

Migrazioni connesse con disastri naturali, degrado ambientale e cambiamento climatico: sull'ordinanza n. 5022/2020 della Cassazione italiana

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il quadro internazionale di protezione delle persone che si spostano in ragione di fenomeni ambientali e/o climatici. – 3. Il sistema italiano di asilo. – 4. L'ordinanza n. 5022 del 2020 della Corte di cassazione. – 5. Luci e ombre della pronuncia della Suprema Corte. – 6. Considerazioni conclusive.

1. Con il presente lavoro ci si propone di svolgere alcune considerazioni sulla tematica delle migrazioni correlate ai fenomeni ambientali e/o climatici a partire dall'ordinanza n. 5022 del 12 novembre 2020 della Corte di cassazione, con cui è stato accolto il ricorso di un richiedente asilo nigeriano avverso il diniego della Commissione territoriale e del giudice di primo grado, che non avevano ravvisato le condizioni per il riconoscimento di una forma di protezione malgrado la situazione di disastro ambientale nel Paese di origine.

La tematica merita un approfondimento che consenta di mettere in luce la complessità che caratterizza la mobilità umana connessa a disastri naturali, degrado ambientale e cambiamento climatico (UNHCR, *Legal considerations regarding claims for international protection made in the context of the adverse effects of climate change and disasters*, 2020). Ci muoveremo nel solco di quella dottrina, definita 'minimalista', che colloca la migrazione all'interno di un quadro multicausale caratterizzato da una combinazione di elementi di vulnerabilità di natura politica, economica e sociale. La pressione socio-economica amplifica i fenomeni ambientali e climatici che, a loro volta, esacerbano la vulnerabilità socio-economica, senza che le autorità statali siano in grado di intervenire efficacemente (tra gli altri, J. McAdam, *Climate Change, Forced Migration, and International Law*, Oxford, 2012; M. Scott, *Climate Change, Disasters, and the Refugee Convention*, Cambridge, 2020. Cfr. anche environmentalmigration.iom.int/fr/node/1878). Non è raro che ne derivino altresì dei conflitti, che si convertono in un ulteriore fattore di spinta della migrazione (UNEP, *From Conflict to Peacebuilding. The Role of Natural Resources and the Environment*, 2009). Infatti, in assenza di interventi adeguati, alle persone «who are socially, economically, culturally, politically, institutionally, or otherwise marginalized» (IPCC, *Climate Change 2014: Synthesis Report*, Geneva, 2014) non resta altra possibilità che cercare opportunità di vita dignitosa altrove (I. Boas *et al.*, "Environmental Mobilities: An Alternative Lens to Global Environmental Governance", in *Global Environmental Politics* 2018, pp. 107-126). Un 'altrove', è doveroso precisarlo, che solo per pochi è il Nord del mondo, poiché per la gran parte delle persone costrette a spostarsi (l'86%) il viaggio si conclude in Paesi limitrofi a quello di origine, generalmente Paesi non economicamente avanzati (www.unhcr.org/refugee-statistics).

Allo stato attuale è assente una definizione condivisa delle persone che si spostano in seguito ad eventi ambientali e/o climatici, a lenta o a rapida insorgenza, indicate talvolta come 'rifugiati ambientali' o 'climatici' (E. El-Hinnawi, *Environmental Refugees, United Nations Environment Program (UNEP)*, New York, 1985, p. 1), espressione che tuttavia non



Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza del 12 novembre 2020, n. 5022 (pubblicata il 24 febbraio 2021) (www.italgiure.giustizia.it)

incontra il favore dell'UNHCR, poiché generalmente dette persone non attraversano il confine statale e, inoltre, anche quando ciò avviene alla base dello spostamento non sono sempre ravvisabili le cause di persecuzione contemplate dalla Convenzione di Ginevra del 1951 (*Seven reasons the UN Refugee Convention should not include 'climate refugees'*, 2017. Dello stesso avviso l'OIM, *Campaigns Goals Take Action Partnerships News And Media Learn More Let's Talk About Climate Migrants, Not Climate Refugees*, 2019). Si parla anche di 'migranti ambientali' (environmentalmigration.iom.int/#home), 'ecoprofughi' o 'sfollati'. Un'altra espressione che sta raccogliendo il favore della Commissione europea (tra gli altri, COM(2011) 743 definitivo, 28.11.2011) e di alcuni autori (R. Zetter, *Protecting Environmentally Displaced People: Developing the Capacity of Legal and Normative Frameworks*, Refugee Studies Centre, 2011) è 'migrazioni indotte da cause ambientali'. Non solo non si è affermata una definizione univoca e condivisa ma, anche per tale ragione, e per la somma di fattori che determinano il fenomeno, risulta complesso fornirne una stima attendibile.

La mobilità umana correlata ad eventi ambientali e/o climatici mostra poi con ancora maggiore evidenza la pretestuosità di una rigida categorizzazione delle migrazioni internazionali in 'forzate' e 'volontarie', in special modo se si guarda ai flussi misti (UNHCR, *Refugee Protection and Mixed Migration: A 10-Point Plan of Action*, 2007), poiché alla base dello spostamento, anche quando non indotto dalle classiche cause di persecuzione, non necessariamente vi è una scelta autonoma della persona (sulle difficoltà di definizione si rinvia a G. Cataldi, "La distinzione tra rifugiato e migrante economico: una dicotomia da superare?", in G. Nesi (a cura di), *Migrazioni e diritto internazionale: verso il superamento dell'emergenza?*, Napoli, 2018, p. 585 e ss.), né la possibilità di far ritorno in condizioni di sicurezza nel Paese di origine.

2. Prima di procedere con l'esame dell'ordinanza della Cassazione è opportuno verificare quali siano gli strumenti normativi internazionali e regionali che vengono in rilievo per la protezione e l'accoglienza delle persone che, di fronte alle conseguenze dei fenomeni ambientali e/o climatici, non abbiano altra scelta che quella di migrare.

Nel 2011 l'UNHCR evidenziava che «there is no a coherent international framework for protecting the rights of persons who are displaced across borders owing to forces other than persecution, serious human rights violations and ongoing conflict» (*Address, Statement by UN High Commissioner for Refugees*, 7 dicembre 2011, p. 141).

Ebbene, è doveroso prendere atto che manca a tutt'oggi un quadro normativo organico e coerente per affrontare le migrazioni connesse con il cambiamento climatico, il degrado ambientale e i disastri naturali (W. Kälin, N. Schrepfer, *Protecting People Crossing Borders in the Context of Climate Change Normative Gaps and Possible Approaches*, 2012, www.unhcr.org). In un documento pubblicato di recente (*Legal considerations*, cit.) l'UNHCR ha sostenuto che, laddove siano soddisfatti i requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra, le suddette persone possono vedersi riconoscere lo *status* di rifugiato. Il cambiamento climatico e i disastri ambientali possono infatti incidere sull'esercizio dei diritti fondamentali, in particolare di gruppi e persone già marginalizzati e vulnerabili quali donne, bambini, disabili, gruppi etnici minoritari o popoli indigeni, che, anche in ragione di politiche e modelli sociali e culturali, possono vedersi negare in maniera discriminatoria l'accesso alle risorse necessarie per la sopravvivenza (cibo, acqua potabile), ridotte dai fenomeni ambientali e/o climatici. Laddove, pertanto, sia ravvisabile un nesso causale con uno dei cinque motivi elencati all'art. 1A della Convenzione di Ginevra e il trattamento discriminatorio raggiunga una soglia di gravità sufficiente è indiscutibile che venga a configurarsi la 'persecuzione'. Nel documento viene an-

che rigettato il test differenziale e precisato che l'appartenenza ad un gruppo o ad una comunità non inficia la validità dell'istanza di un singolo richiedente. Un elemento essenziale da valutare in tali circostanze è la capacità e la volontà dello Stato di offrire protezione. I fattori ambientali e/o climatici possono sommarsi altresì alle conseguenze di un conflitto bellico, che si configura anche quando a scontrarsi sono gruppi privati, o della violenza diffusa (Id., *Linee guida in materia di protezione internazionale n. 12*, del 2 dicembre 2016, par. 11-13). Rilevanti sono anche le conseguenze indirette del conflitto sulla situazione umanitaria, in termini di povertà, insicurezza alimentare, distruzioni (tra le altre, Id., *Linee guida sull'eleggibilità per l'Afghanistan*, 2016, p. 90). Qualora i criteri di inclusione per lo status di rifugiato non siano soddisfatti è poi possibile valutare l'applicabilità di forme complementari o umanitarie di protezione previste da strumenti regionali o statali, che includano il riconoscimento dei diritti basilari.

Se si guarda ai documenti sui diritti umani e dei rifugiati adottati negli ultimi anni si ricava che la Comunità internazionale è ben consapevole della crescente rilevanza della mobilità umana correlata a degrado ambientale, cambiamento climatico e disastri naturali, che rappresentano una minaccia per i diritti umani sempre più grave e urgente (*Global update at the 42nd session of the Human Rights Council. Opening statement by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet*, 9 settembre 2019). Nella Dichiarazione di New York su migranti e rifugiati si prende atto che tra i fattori che inducono alla migrazione vi sono anche i fenomeni summenzionati e che, oltre ad intervenire sulle cause della mobilità umana, di modo che la migrazione sia «a choice, not a necessity», bisognerebbe assistere coloro che si spostano per tali ragioni (Assemblea generale, *New York Declaration for Refugees and Migrants*, UN Doc. A/RES/71/1 del 3 ottobre 2016, punti 1, 43 e 50). A sua volta, il *Global Compact* sulla migrazione riconosce espressamente l'impatto dei fenomeni ambientali e climatici, sia a lenta che a rapida insorgenza, sullo spostamento di persone e incoraggia ad istituire canali di ingresso legale per coloro che siano costretti a lasciare il proprio Paese e non possano farvi ritorno (Assemblea generale, *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*, UN Doc. A/RES/73/195 dell'11 dicembre 2019, art. 18 e 21). Il *Global Compact* sui rifugiati presta attenzione soprattutto alla necessità di intervenire sulle cause all'origine della migrazione (UN Doc. A/73/12 del 17 dicembre 2018, art. 8 e 32). Anche il nuovo Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo, come già l'Agenda del 2015 (COM(2015) 240 final, p. 9), prende atto dell'incidenza del cambiamento climatico sulla mobilità umana; nondimeno non riconosce la dovuta considerazione a tale tematica né definisce strategie *ad hoc*. Si limita invece a far riferimento *en passant* alle politiche di sviluppo promosse dall'UE e più in generale alla cooperazione con i Paesi terzi, che nondimeno, com'è noto, ha come obiettivo la prevenzione delle partenze e riserva scarsa attenzione all'apertura di canali di accesso legale, già di per sé insufficienti e che non tengono conto in alcun modo delle persone che si spostano in relazione ai fenomeni ambientali e/o climatici.

Nonostante la contezza del fenomeno che si ricava dai documenti summenzionati, la Comunità internazionale non si è dotata fino a questo momento di strumenti giuridicamente vincolanti per gestire la mobilità umana collegata ad eventi ambientali e/o climatici e predisporre forme di tutela e di accoglienza condivise (tra gli altri, J. McAdam, "Swimming Against The Tide: Why A Climate Change Displacement Treaty Is Not The Answer", in *International Journal of Refugee Law* 2011).

Le iniziative più interessanti per la protezione delle persone che si spostano per fenomeni suddetti si registrano a livello regionale. In particolare, la Convenzione dell'Organizzazione dell'Unità Africana – oggi Unione Africana – sui rifugiati del 1969 e

la Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati del 1984 (Conclusion III(3)) estendono la definizione di «rifugiato» anche alle persone in fuga per eventi che incidono gravemente sull'ordine pubblico, tra i quali vengono fatti rientrare i fenomeni ambientali e climatici (in argomento si rinvia a UNHCR, *Legal considerations*, cit., p. 7 ss.).

Anche nell'ambito dell'Unione europea è possibile evidenziare degli elementi, da cui può derivare, almeno potenzialmente, la tutela delle persone che si spostano per tali ragioni. La direttiva 'qualifiche' (direttiva 2004/83/CE, rifiuta nella direttiva 2011/95/UE) ha introdotto, accanto allo *status* di rifugiato di derivazione ginevrina, una forma di protezione complementare, definita «sussidiaria», che può essere riconosciuta al richiedente che non soddisfi i requisiti per lo *status* di rifugiato ma che, in caso di ritorno nel Paese di origine, corra il rischio di subire un grave danno. Questo può concretizzarsi nella pena capitale (art. 15, lett. *a*) ma soprattutto, per quanto qui interessa, nella tortura e altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (lett. *b*), o nella minaccia grave e individuale alla vita di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lett. *c*). Tali ipotesi, in special modo l'ultima richiamata, ben potrebbero trovare applicazione anche in relazione alle migrazioni collegate a cause climatiche o ambientali, poiché non è escluso, come evidenziato anche dall'UNHCR, che un conflitto bellico – e la violenza generalizzata che ne deriva – sia causa o conseguenza di situazioni connesse con il degrado ambientale, si pensi alla scarsità delle risorse in territori che vanno incontro alla desertificazione, alla salinizzazione delle acque o all'erosione delle terre emerse e dunque alla riduzione dei terreni coltivabili, o anche allo sfruttamento intensivo delle risorse da parte delle multinazionali e all'inquinamento del suolo. Ciò sempre che il richiedente non trovi tutela da parte delle autorità statali, per incapacità o mancanza di volontà di queste ultime. Tra l'altro la lett. *c* ha costituito oggetto di diverse pronunce da parte della Corte di giustizia, la quale ha precisato che un «conflitto armato» si configura quando si verifica lo scontro tra due o più gruppi armati (causa C-285/12, *Diakité*, sentenza del 30.01.2014, par. 17 e ss.), non necessariamente governativi, da cui può derivare una situazione di violenza generalizzata, da intendersi come quella violenza che si estende a tutti indipendentemente dalla situazione personale (causa C-465/07, *Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie*, sentenza del 17 febbraio 2009). Per stabilire la sussistenza di una «minaccia grave e individuale» alla vita o alla persona del richiedente deve essere svolto un esame su base individuale (causa C-901/19, *CF, DN c. Bundesrepublik Deutschland*, sentenza del 10 giugno 2021. EASO, *Articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» (2011/95/UE). Un'analisi giuridica*, 2015, p. 17 ss.) ma non è richiesto che la stessa sia collegata ai motivi di persecuzione ginevrini.

Invero, a nostro avviso, anche la lett. *b*) dell'art. 15 potrebbe venire in rilievo se si considera che un trattamento inumano e degradante, secondo la giurisprudenza delle corti europee, può configurarsi, seppure in specifiche circostanze, in relazione a condizioni di vita poco dignitose. Nondimeno, né i giudici di Lussemburgo né quelli di Strasburgo si sono espressi sulla questione oggetto di indagine ed anche le pronunce relative a fattispecie che presentano elementi analoghi a quella oggetto del presente lavoro (ad esempio nella difficoltà di individuare una diretta responsabilità del Paese di destinazione, nell'assenza di una protezione effettiva da parte di quest'ultimo o nella centralità delle condizioni di indigenza in cui verrebbe a trovarsi il ricorrente in seguito all'allontanamento) sono poco numerose ed hanno esiti altalenanti.

La possibilità di ricavare dei principi applicabili alla fattispecie in esame si rivela particolarmente ardua quando si guarda alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE. Nella sentenza *M'Bodj*, pur riconoscendo la grave malattia da cui era affetto il richiedente e che impediva l'allontanamento ai sensi dell'art. 3 CEDU, è stato escluso che lo Stato sia

tenuto a riconoscergli la protezione sussidiaria, a meno che i rischi di deterioramento dalla salute non derivino da una privazione dell'assistenza sanitaria inflittagli *intenzionalmente* dalle autorità dello Stato di origine (causa C-542/13, *Mohamed M'Body c. État belge* sentenza del 18 dicembre 2014; indirizzo confermato nella causa C-353/16, *MP c. Secretary of State for the Home Department*, sentenza del 24 aprile 2018). Degna di nota, rispetto alla presente indagine, è poi la sentenza *Jawo* (causa C-163/17, *Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland*, sentenza del 19 marzo 2019), nella quale viene affermato che i trattamenti inumani e degradanti vietati dall'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali, da interpretarsi alla luce dell'art. 3 CEDU, possono concretizzarsi in ragione della «situazione di estrema deprivazione materiale che non» consente alla persona «di far fronte ai suoi bisogni più elementari (...) e che» pregiudica «la sua salute fisica o psichica o che la» pone «in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana» (par. 92). La soglia di gravità richiesta perché venga in rilievo l'art. 4 della Carta deve essere particolarmente elevata ma non è escluso che possa concretizzarsi in «circostanze eccezionali», anche a causa della vulnerabilità del ricorrente (par. 95). Si vuole segnalare altresì che in una sentenza molto recente riguardante tutt'altra fattispecie il suddetto organo sembra ammettere che le difficoltà economiche possano in alcune circostanze configurare una forma di persecuzione o assumere rilevanza ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (causa C-255/19, *Secretary of State for the Home Department contro OA*, sentenza del 20 gennaio 2021, par. 51). Sarebbe di grande interesse chiamare la Corte di giustizia ad offrire la propria lettura dell'art. 15 della direttiva 'qualifiche' in relazione alla richiesta di protezione internazionale giustificata anche in ragione di fenomeni ambientali e/o climatici.

Quanto alla Corte di Strasburgo, nel pronunciarsi su ricorsi presentati da migranti affetti da gravi patologie, ha chiarito che l'applicazione dell'art. 3 CEDU può avvenire, seppure solamente in *circostanze eccezionali*, anche «where the source of the risk of proscribed treatment in the receiving country stems from factors which cannot engage either directly or indirectly the responsibility of the public authorities of that country, or which, taken alone, do not in themselves infringe the standards of that Article (art. 3)» (*D. c. Regno Unito*, ricorso n. 30240/96, sentenza del 2 maggio 1997, par. 49). In tali circostanze è necessario uno scrutinio particolarmente rigoroso al fine di verificare in quale situazione verrebbe a trovarsi nel Paese di destinazione il richiedente affetto da vulnerabilità in ragione dello stato di salute precario. Nella sentenza *N. c. Regno Unito* la Corte ha poi ammesso che «in very exceptional cases» la violazione dell'art. 3 CEDU possa derivare dalle condizioni socio-economiche e umanitarie in seguito all'espulsione, sempre che le stesse siano «compelling» (*N. c. Regno Unito* [GC], ricorso n. 26565/05, sentenza del 27 maggio 2008). Ancora, spostandoci su altre fattispecie, in *M.S.S. (M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], ricorso n. 30696/09, sentenza del 21 gennaio 2011) è stata ritenuta rilevante, per configurare la responsabilità dello Stato di invio, la grave deprivazione in cui era venuto a trovarsi il ricorrente, condizione che va a concretizzare indiscutibilmente, ad avviso della Corte, i trattamenti inumani e degradanti vietati dal dettato pattizio. Nel quadro che stiamo provando a ricostruire è poi particolarmente degna di nota la sentenza *Sufi e Elmi* (*Sufi e Elmi c. Regno Unito*, ricorso n. 8319/07 e 11449/07, sentenza del 28 giugno 2011), nella quale il suddetto organo pone l'accento sulle terribili condizioni umanitarie che si registrano in Somalia, dovute, peraltro, almeno in una certa misura, ad un evento naturale periodico, la siccità, che contribuisce ad una condizione di povertà diffusa. È doveroso precisare che, ad avviso della Corte, se a venire in rilievo fossero solamente tali circostanze il test applicabile per l'esame del caso sarebbe quello più restrittivo, seguito in *N. c. Regno Unito*, che richiede la dimostrazione della sussistenza di pressanti motivi che im-

pediscono l'espulsione ai sensi dell'art. 3 (par. 281-282). Nondimeno, nel caso di specie la grave crisi umanitaria è imputabile non solo ad eventi naturali ma anche ad azioni umane, in special modo al conflitto bellico e al controllo del territorio da parte del gruppo terroristico di matrice islamica al-Shabaab. La Corte conclude che la vulnerabilità delle persone soggette alla grave crisi umanitaria che si registra in Somalia raggiunge la soglia minima necessaria per ritenere configurata la violazione dell'art. 3 CEDU.

Alla luce della giurisprudenza richiamata, sembra ci siano i margini per ritenere che le conseguenze socio-economiche collegate ai fenomeni ambientali e climatici, quando siano particolarmente severe e quando dipendano anche da azioni umane (come può essere anche in relazione a disastri naturali, quali quelli derivanti dalla costruzione di dighe o da incidenti nucleari), e sempre che lo Stato non abbia la volontà o la capacità di offrire protezione, possano integrare le condotte vietate dall'art. 3 CEDU (cfr. V. Flegar, "Vulnerability and the Principle of Non-Refoulement in the European Court of Human Rights. Towards an Increased Scope of Protection for Persons Fleeing from Extreme Poverty?", in *Contemporary Readings in Law and Social Justice* 2016, pp. 148-169). A ciò si aggiunga che l'onere della prova subisce un temperamento qualora il ricorrente faccia parte di un gruppo sistematicamente a rischio di subire trattamenti vietati (*Salah Sheek c. Paesi Bassi*, ricorso n. 1948/04, sentenza dell'11 gennaio 2007; *Sufi e Elmi c. Regno Unito*, cit.).

Sarebbe fortemente auspicabile una interpretazione evolutiva dell'art. 3 CEDU con riguardo ai ricorsi di persone che in seguito all'allontanamento si troverebbero esposte al rischio di condotte vietate in ragione di fenomeni ambientali e/o climatici. Sia a livello internazionale che a livello statale è riservata una crescente attenzione per le richieste di asilo collegate a detti fenomeni e più in generale per la tutela dell'ambiente, come dimostrano anche i ricorsi pendenti dinanzi alla stessa Corte europea (cfr. il factsheet *Environment and the European Convention on Human Rights* dell'aprile 2021). Sebbene sia doveroso dare atto della fase recessiva della giurisprudenza più recente del suddetto organo in materia di ingresso e allontanamento degli stranieri (tra gli altri, *N.T. & N.D. c. Spagna* [GC], ricorso n. 8675/15 e 8697/15, sentenza del 13 febbraio 2020), l'auspicio è che la CEDU torni a dare prova della capacità «of adapting to new human rights challenges. This adaptability» infatti «will be crucial in helping the continent to face emerging challenges to individuals' rights linked to (...) threats to the natural environment» (70th anniversary of European Convention on Human Rights: a Convention for the people, 29 gennaio 2020. Sul punto anche *Human Rights and Climate Change*, 2 marzo 2021, lezione inaugurale del giudice Tim Eicke, reperibile al sito www.coe.int).

3. Prima di passare all'esame dell'ordinanza della Cassazione, occorre ancora fare qualche cenno sintetico al quadro normativo italiano in tema di asilo.

Al riguardo va ricordato che fino all'adozione del decreto sicurezza (d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in l. 1° dicembre 2018, n. 132) il diritto di asilo sancito all'art. 10, comma 3, della Costituzione si declinava in tre istituti di protezione: lo status di rifugiato disciplinato dalla Convenzione di Ginevra (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 24 luglio 1954, n. 722); la protezione sussidiaria, di cui all'art. 15 della direttiva 'qualifiche' (2004/83/CE, rifiuta nella direttiva 2011/98/UE, cui l'Italia ha dato attuazione con d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, in special modo art. 2, comma 1, lett. g) e lett. h), e art. 14) e, in via residuale, la protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione, d'ora in avanti TUI. Cfr. E. Rossi, "Il diritto di asilo tra costituzione e normativa di attuazione: i recenti sviluppi del tema", in *Diritti oltre frontiera*, F. Biondi Dal

Monte, E. Rossi (a cura di), Pisa, 2020, pp. 149-188). Tra le situazioni molteplici, non tipizzate, riconducibili ad una condizione di vulnerabilità che non rendevano possibile l'allontanamento (in argomento, tra gli altri, M. Acerno, "La protezione umanitaria nel sistema dei diritti umani", in *Questione giustizia*, disponibile su www.questionegiustizia.it) e che consentivano il riconoscimento della protezione umanitaria la Commissione nazionale asilo, in una circolare del 2015, aveva fatto ricadere espressamente le «gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza» (Commissione nazionale asilo, circolare prot. 00003716 del 30 luglio 2015). Sia le Commissioni territoriali, sia i tribunali avevano dato attuazione a tale indirizzo (v. A. Brambilla, "Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell'ambito dell'ordinamento giuridico europeo e nazionale?", in *Diritto, immigrazione e cittadinanza* 2/2017).

Il d.l. n. 113/2018 ha abolito la protezione umanitaria, sostituendolo con permessi chiusi e marcatamente tipizzati (N. Morandi, "Protezione internazionale, protezione speciale e nuove tipologie di permesso di soggiorno introdotte dal d.l. n. 113/2018", in *Diritti oltre frontiera*, cit., p. 191), tra i quali anche quelli per *protezione speciale* (art. 19 TUI) e *per calamità* (art. 20 TUI). Sulla materia è successivamente intervenuta la l. 18 dicembre 2020, n. 173 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130), che ha ampliato l'ambito di applicazione del principio di non respingimento *ex art. 19 TUI* alle ipotesi, tra le altre, di rischio di tortura o di trattamenti inumani e degradanti e del ricorrere degli obblighi costituzionali e internazionali di cui all'art. 5, comma 6, TUI, ad esempio nel caso in cui nel Paese del richiedente si verificano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani (comma 1.1). Il suddetto d.lgs. ha altresì riformulato l'art. 20 bis, prevedendo che il Questore possa autorizzare il soggiorno «quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione» di «grave» calamità, senza tuttavia fornire una definizione di «calamità», il che potrebbe consentire un'applicazione più flessibile del permesso contemplato, anche alla luce dell'ampia nozione di 'calamità' presente nell'ordinamento italiano e in quello dell'UE.

A completamento del quadro italiano bisogna infine richiamare l'art. 20 TUI, che consente di adottare misure di protezione temporanea, di carattere collettivo, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione tra l'altro di *disastri naturali* registrati in Paesi terzi.

4. L'ordinanza n. 5022 del 2020 riveste grande rilievo rispetto all'affermazione nell'ordinamento italiano di una specifica attenzione per le richieste di asilo giustificate *anche* in ragione di fenomeni ambientali e/o climatici. La Cassazione, negli ultimi anni, come già le Commissioni territoriali e i giudici di merito, ha ammesso che l'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale, ben può rinvenirsi nella «mancanza di condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standard minimi per un'esistenza dignitosa», nella lesione del diritto alla salute o ancora in «una situazione politico-economica molto grave con effetti d'impovertimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità, di natura anche non strettamente contingente, od anche (...) da una situazione geo-politica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (siccità, carestie, situazioni di povertà inemendabili)» (sentenza del 23 febbraio 2018, n. 4455). Successivamente ha ritenuto idonea ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria la «situazione climatica disastrosa del Paese di origine» del richiedente (sentenza del 17 dicembre 2019, n. 7832). Ancora, ha sostenuto che una catastrofe ambientale – quale un'alluvione – può «es-

sere rilevante ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, potendo incidere sulla vulnerabilità del richiedente se accompagnata da adeguate allegazioni e prove relative alla possibile lesione di primari diritti della persona, che possano esporre il richiedente al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti fondamentali che ne integrano la dignità» (ordinanza del 4 febbraio 2020, n. 2563). La Suprema Corte ha anche chiamato il giudice di primo grado a verificare «se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale, fra i quali deve ricomprendersi, anche in relazione alle condizioni climatiche, il fondamentale diritto alla salute» (ordinanza del 10 novembre 2020, n. 25143). Dunque, alla luce della giurisprudenza menzionata, nell'ambito della valutazione della domanda di protezione internazionale deve essere attribuito rilievo anche ai fattori ambientali e climatici.

Venendo alla pronuncia in commento, va precisato che essa trova origine in un ricorso presentato precedentemente alle riforme del 2019 e del 2020 (il ricorrente si appella infatti al riconoscimento della protezione umanitaria); tuttavia, alla luce del regime transitorio *ex art. 15 del d.l. n. 130/2020*, vi trovano applicazione immediata le previsioni di quest'ultimo, pertanto la Cassazione ha potuto richiamarsi alla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, TUI. Il ricorrente lamentava l'omesso esame, di fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il Tribunale di primo grado non aveva considerato la situazione di disastro ambientale sussistente nel Delta del Niger; e contestualmente la violazione dell'art. 5 TUI per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria connessa all'esistenza di un grave disastro ambientale. La Suprema Corte ha innanzitutto preso atto dell'ampia ricostruzione operata dal Tribunale sull'esistenza, nella regione di origine del richiedente, di un significativo dissesto ambientale dovuto allo sfruttamento del territorio da parte delle compagnie petrolifere. Vaste zone risultano contaminate a causa degli sversamenti di greggio determinati dai guasti degli impianti ma anche dai sabotaggi e dai furti ad opera di gruppi paramilitari. Si registrano inoltre conflitti tra diversi gruppi etnici e religiosi per il controllo delle risorse. Nell'ordinanza si pone l'attenzione sulla «notevole povertà» della popolazione locale, la quale non beneficia in alcun modo dei proventi derivanti dallo sfruttamento del petrolio (per approfondimenti si rinvia a EASO, *Informazioni sui paesi di origine. Nigeria. Principali indicatori socioeconomici*, 2018).

A tal proposito si ritiene opportuno richiamare un rapporto del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNEP) che già nel 2011 denunciava le conseguenze derivanti dalle attività estrattive del greggio nel corso dei cinquant'anni precedenti, in particolare nel territorio abitato dalle comunità Ogoni, tra cui la grave contaminazione delle acque e dei terreni, da cui derivava un importante pregiudizio nell'accesso all'acqua potabile e alle fonti di sussistenza, oltre che severi danni per la salute degli abitanti (*Environmental Assessment of Ogoniland*, 2011). A dieci anni di distanza solo l'11% dei territori inquinati è stato sottoposto a bonifica e intere comunità non hanno ancora accesso all'acqua potabile (*No clean up, no justice: Shell's oil pollution in the Niger Delta*, 18.06.2020, www.amnesty.org). A ciò si aggiunga che per molto tempo il governo nigeriano si è reso responsabile di una politica repressiva e a tratti sanguinaria nei confronti delle popolazioni stanziate nel Delta del Niger che si oppongono allo sfruttamento del territorio (cfr. il ricorso *Kiobel contro Shell*, tribunale distrettuale dell'Aja, sul quale si rinvia a www.amnesty.it/shell-processo-9-ogoni-olanda/). Si vuole anche far presente che sono diversi i casi presentati dinanzi a tribunali nazionali nei confronti delle compagnie petrolifere per le conseguenze delle attività estrattive nella zona in questione (tra gli altri, M. Fasciglione, "Corporate Liability, Extraterritorial Jurisdiction and the Future of the Alien Tort Claims Act: Some Remarks

After ‘Kiobel’”, in *Diritti umani e diritto internazionale* 2013, pp. 401-436. Sul contenzioso climatico cfr. J. Setzer, R. Byrnes, *Global trends in climate change litigation: 2020 snapshot*, 2020 e il database climatecasechart.com).

La domanda di protezione internazionale si colloca dunque in un quadro caratterizzato da un marcato e ben noto degrado ambientale, da cui derivano condizioni socio-economiche al limite della sopravvivenza e conflitti territoriali per l'accesso alle risorse. Il Tribunale non ha tuttavia ritenuto che tali circostanze raggiungessero la soglia minima di gravità che consente di configurare una situazione di violenza generalizzata ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria *ex art. 14*, lett. c, del d.lgs. n. 251/2007; inoltre non ha in alcun modo considerato la possibilità di concedere la protezione umanitaria.

Differente è invece la valutazione svolta dalla Suprema Corte, che si pone nel solco tracciato dalla decisione resa dal Comitato per i diritti umani sul caso *Teitiota (Teitiota v. Nuova Zelanda)*, communication No. 2728/2016, decisione del 7 gennaio 2020). L'organo di controllo dell'ONU, seppure non abbia riscontrato nel caso di specie la violazione degli art. 6 (diritto alla vita) e 7 (divieto di trattamenti e pene disumani e degradanti) del Patto sui diritti civili e politici, ha per la prima volta ritenuto applicabile il principio di *non refoulement* anche laddove il pericolo per la vita di una persona sia collegato al degrado ambientale, al cambiamento climatico e allo sviluppo non sostenibile, che rappresentano tra le più pressanti e gravi minacce al diritto alla vita (par. 9.4 della decisione, sulla quale si rinvia, tra gli altri, a M. Ferrara, “Looking Behind Teitiota V. New Zealand Case: Further Alternatives Of Safeguard For “Climate Change Refugees” Under The Iccpr And The Echr?”, in G. Cataldi, A. del Guercio, A. Liguori (eds.), *Migration and Asylum Policies Systems Challenges and Perspectives*, Napoli, 2020, p. 291 ss.; A. Maneggia, “Non-refoulement of climate Change Migrants: Individual Human Rights Protection or Responsibility to Protect? The *Teitiota Case* before the Human Rights Committee”, in *Diritti umani e diritto internazionale* 2020, p. 635 ss.; J. McAdam, *Climate refugees cannot be forced back home*, 20.01.2020, www.smh.com.au). Difatti l'art. 6 deve essere interpretato in maniera estensiva, come diritto di vivere «a life with dignity», che può essere garantito solamente laddove siano disponibili «essential goods and services such as food, water, shelter, health-care, electricity and sanitation» (Comitato dei diritti umani, *General Comment No. 36, Article 6 (Right to Life)*, del 3 settembre 2019, par. 26). Ai sensi della suddetta disposizione gli Stati contraenti sono «under a *due diligence* obligation to undertake reasonable *positive measures*», in special modo nei confronti delle persone in condizione di vulnerabilità, quali sfollati, richiedenti asilo e rifugiati (Comitato dei diritti umani, *General Comment No. 36*, cit., par. 21 e 23). Il monito del Comitato è chiaro: laddove gli Stati non mettano in atto misure appropriate per contrastare il cambiamento climatico, gli effetti di tale fenomeno esporranno la persona al rischio di subire la violazione delle situazioni giuridiche soggettive sancite dal dettato pattizio, in special modo del diritto ad una vita dignitosa. In tali circostanze non potrà che trovare applicazione il principio di *non-refoulement*.

Si vuole anche far notare che la nozione estensiva di ‘vita dignitosa’ fatta propria dal Comitato è in linea con la strategia sulla ‘sicurezza umana’ promossa dalle Nazioni Unite, definita come «The right of people to live in freedom and dignity, free from poverty and despair» (Assemblea generale, *Follow-up to paragraph 143 on human security of the 2005 World Summit Outcome*, UN Doc. A/RES/66/290 del 25 ottobre 2012). È degno di nota che i documenti di implementazione di tale strategia non manchino di riferirsi all'instabilità derivante dai fenomeni ambientali e climatici (tra gli altri, Id., UN Doc. A/68/685 del 23 dicembre 2013).

Dunque il suddetto organo di controllo ha esteso l'ambito di applicazione del principio di non respingimento, nella portata assoluta e inderogabile che ha acquisito nei sistemi internazionali di tutela dei diritti umani, al di là delle fattispecie contemplate fino a quel momento, ovvero nel caso in cui il rischio per la vita sia conseguenza del cambiamento climatico, dell'inquinamento e dello sviluppo non sostenibile, laddove gli Stati non agiscano con *due diligence* in ottemperanza degli obblighi positivi derivanti dal dettato convenzionale (in generale sul tema cfr. C. Focarelli, "Duty to Protect in Cases of Natural Disasters", in *Encyclopaedia of Public International Law*, 2013). Tale posizione costituisce indubbiamente un'apertura significativa rispetto alle migrazioni collegate ai suddetti fenomeni.

È proprio a partire dalla decisione *Teitiota* e dalla nozione di *diritto ad una vita dignitosa* offerta dal Comitato per i diritti umani che si sviluppa l'iter logico-argomentativo della Suprema Corte, la quale sostiene che, ai fini della concessione della protezione umanitaria, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare «la condizione di pericolosità diffusa» connessa al disastro ambientale, come definito all'art. 452-quater c.p.c. italiano, e alla compromissione delle risorse naturali, alla quale si accompagna l'esclusione di ampie parti della popolazione dal loro godimento. Allineandosi alla posizione dell'organo dell'ONU, la Cassazione afferma espressamente che il degrado ambientale, il cambiamento climatico e lo sviluppo insostenibile possono indiscutibilmente mettere a rischio la vita e l'esistenza dignitosa di una persona. Perché una condizione di pericolo sussista non è necessario che venga in rilievo un conflitto armato, purché la situazione generale in cui il richiedente verrebbe a trovarsi incida sulla sua «sopravvivenza». A tal riguardo viene precisato che la compromissione del diritto ad una vita dignitosa «si configura in ogni ipotesi in cui il contesto socio-ambientale sia talmente degradato da esporre l'individuo al rischio di vedere azzerati i suoi diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione, o comunque di vederli ridotti al di sotto della soglia del loro *nucleo essenziale e ineludibile*» (p. 6, corsivo aggiunto). Ancora, tale «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale» rappresenta il livello essenziale affinché sia possibile una vita dignitosa, che può risultare compromessa da condizioni di degrado sociale, ambientale o climatico, o dallo sfruttamento insostenibile delle risorse naturali. La Cassazione si richiama alla propria stessa giurisprudenza, menzionata poc'anzi, che ha esteso a molteplici situazioni di vulnerabilità individuale la compromissione di un livello di vita dignitoso che consente la concessione della protezione umanitaria. Giunge dunque a sostenere che il giudice di primo grado, su cui grava l'obbligo di cooperazione istruttoria officiosa (tra le altre, sentenza n. 4455/2018), avrebbe dovuto verificare se il pericolo cui andrebbe incontro il richiedente in caso di rimpatrio determini una riduzione dei suoi diritti fondamentali al di sotto della soglia minima cui si è fatto poc'anzi riferimento. Nel caso di specie è proprio la suddetta verifica che è mancata, dal momento che il Tribunale si è limitato a valutare la sussistenza della condizione di pericolo generalizzato solamente con riguardo all'esistenza di un conflitto armato, «senza considerare, né in relazione alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, né a quella di concessione della protezione umanitaria» il rischio di compromissione della soglia minima dei diritti umani derivante dal disastro ambientale (p. 8). Quest'ultimo passaggio, alla luce della sua formulazione, farebbe presupporre che la compromissione della soglia minima dei diritti umani connessa ai motivi ambientali possa costituire la base non solo per la concessione del titolo di soggiorno per motivi umanitari (oggi protezione speciale), ma altresì per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Nondimeno tale accenno non viene sviluppato e nel passaggio immediatamente successivo, nell'accogliere il ricorso e nell'indicare il principio di diritto cui il Tribunale, in diversa composizione, dovrà attenersi al fine di decidere nel

merito del caso, la Cassazione si riferisce alla sola «protezione umanitaria», nell'attuale disciplina di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1 TUI.

5. L'ordinanza in commento ha indubbiamente il merito di offrire una lettura evolutiva del diritto di asilo e per tale ragione si colloca a pieno titolo nell'ambito del movimento nazionale e sovranazionale volto a riconoscere una qualche forma di protezione in caso di spostamenti collegati a disastri naturali, degrado ambientale e cambiamento climatico (sulla casistica tedesca e francese cfr. C. Scissa, "Migrazioni ambientali tra immobilismo normativo e dinamismo giurisprudenziale: Un'analisi di tre recenti pronunce", in *Questione giustizia*, disponibile su www.questionegiustizia.it/articolo/nm608fc4f06792b6-94655911), di cui l'esempio più significativo è la decisione *Teitiota* del Comitato per i diritti umani. Tra l'altro è possibile evidenziare alcune costanti della giurisprudenza (*lato sensu*) cui si fa riferimento. Innanzitutto, la premessa condivisa è che i fenomeni ambientali e/o climatici, a rapida o a lenta insorgenza, possono impattare sull'esercizio dei diritti fondamentali delle persone, le quali, quando costrette a migrare, dovrebbero vedersi riconoscere una qualche forma di protezione, lungo uno spettro che va dal principio di *non-refoulement* (come nella decisione *Teitiota*), passando attraverso il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata, come nel caso in esame, fino a status più garantiti. Un altro elemento comune è l'interpretazione estensiva del diritto alla vita, quale condizione necessaria per il pieno esercizio di altre situazioni giuridiche soggettive, promossa dal Comitato per i diritti umani e alla quale la Cassazione si allinea. Centrale nella valutazione svolta è poi la nozione di vulnerabilità, sempre più impiegata quando vengono in rilievo migrazioni connesse con i fenomeni ambientali e climatici. Infine viene posta attenzione sull'iter procedurale, che deve ricomprendere un esame rigoroso di tutti gli elementi che emergono dal caso di specie.

Malgrado ciò, la Suprema Corte ha perso l'occasione per portare a compimento un discorso logico-argomentativo che ben avrebbe potuto condurre a riconoscere espressamente l'applicabilità dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria in casi, quali quelli oggetto del ricorso, in cui è ipotizzabile la persecuzione o il danno grave in ragione del conflitto e della violenza diffusa collegati alla situazione di disastro ambientale e di scarsità delle risorse nel Paese di origine del richiedente.

Si è visto, infatti, come di recente l'UNHCR abbia ritenuto ragionevole il timore di persecuzione connesso alla combinazione degli effetti del cambiamento climatico e del degrado ambientale con quelli di un conflitto (*Legal considerations*, cit., par. 11). Anche nel diritto dell'UE, come si è visto, lo scontro tra gruppi armati, statali o non, configura un «conflitto» ai sensi dell'art. 15, lett. c), della direttiva «qualifiche», nell'interpretazione fornita dalla Corte di Lussemburgo. Il Supremo giudice avrebbe potuto specificare che, nelle circostanze evidenziate, caratterizzate da una situazione di violenza generalizzata in ragione degli scontri tra gruppi armati per il controllo di risorse divenute scarse per via dello sfruttamento del territorio da parte delle multinazionali e del disastro ambientale che ne deriva, con conseguente grave deterioramento delle infrastrutture e povertà diffusa, può trovare applicazione, *in linea di principio*, la protezione sussidiaria. È necessario far presente che tale strumento ha trovato ampia declinazione nell'ordinamento italiano nei confronti di richiedenti provenienti da Stati caratterizzati da conflitti bellici (www.meltingpot.org). Nel contesto sopra delineato la minaccia alla vita di qualunque persona è più che un'ipotesi prevedibile. Tra l'altro, ai sensi di una consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità (*inter alia*, Cassazione, 20 giugno 2018, n. 16275), quando il richiedente provenga da un Paese o da una regione caratterizzata da un conflitto bellico si ha un'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, che non è in alcun modo richiesto, secondo l'approccio della 'scala

progressiva' sviluppato dalla Corte di giustizia nella sentenza *Elgafaji*, laddove il livello di violenza generalizzata sia elevato. Pertanto sarebbe stato agevole per la Suprema Corte invitare il giudice di primo grado ad un doveroso approfondimento, volto a verificare la soglia di gravità della violenza generalizzata nel territorio di riferimento e la capacità delle autorità statali di garantire una protezione effettiva e non temporanea (su tale nozione si rinvia alla sentenza *Abdulla*, cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, del 2 marzo 2010), al fine di stabilire se siano soddisfatti i requisiti di eleggibilità per la protezione sussidiaria.

Al di là delle specifiche circostanze del ricorso in esame, chi scrive è dell'opinione che la protezione sussidiaria costituisce uno strumento idoneo a venire in rilievo non solo in caso di conflitto bellico, ma anche, più in generale, qualora nel Paese di origine il richiedente sia a rischio di trattamenti inumani e degradanti, ai sensi della lett. b dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007, e ciò anche per le conseguenze di fenomeni ambientali e climatici. Si è consapevoli che la giurisprudenza relativa alla suddetta disposizione è limitata e caratterizzata, tra l'altro, dalla necessità di un onere probatorio più elevato e da orientamenti alquanto restrittivi. Malgrado ciò riteniamo rientri tra le prerogative degli organi nazionali competenti all'esame della domanda di protezione internazionale valutare se in caso di rimpatrio il richiedente sarebbe in grado di vivere una vita dignitosa anche sul piano economico e sociale o se, invece, la condizione di indigenza collegata all'impatto di un evento ambientale o climatico non vada a configurare una grave danno per lo stesso, a motivo della riduzione dei diritti fondamentali «al di sotto della soglia del loro *nucleo essenziale e includibile*».

È pacifico che in tali circostanze possa essere rilasciato il permesso di soggiorno per protezione speciale, anche alla luce delle prassi e della giurisprudenza relative alla abrogata protezione umanitaria, o anche il permesso per calamità. Nondimeno il timore è che, come evidenziato con riguardo alla disciplina precedente al decreto sicurezza del 2018 (M. Giovannetti, "I perimetri incerti della tutela: la protezione internazionale nei procedimenti amministrativi e giudiziari", in *Questione giustizia*, disponibile su www.questionegiustizia.it), ci si assesti sul riconoscimento di forme di tutela più fievoli quando sarebbe invece possibile optare, sulla base delle circostanze concrete, per la piena protezione dello status di rifugiato – alla luce delle linee-guida dell'UNHCR – o, più agevolmente, della protezione sussidiaria, quanto meno quando sia in atto un conflitto armato. Tra l'altro non mancano precedenti al riguardo. Nel 2019 la Corte d'Appello di Napoli ha riconosciuto la protezione sussidiaria ad un richiedente asilo proveniente proprio dal Delta del Niger per il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti, in caso di rimpatrio, in ragione dei danni ambientali, economici e sociali derivanti dall'estrazione del greggio da parte delle multinazionali, a cui si accompagnano conflitti tra gruppi etnici e violenza da parte della polizia per sedare le rivolte (Corte d'Appello di Napoli, sentenza dell'8 maggio 2019, n. 2798). Un caso avente molte analogie con quello affrontato dalla Cassazione.

6. Le osservazioni di cui sopra evidenziano quanto sia complessa la tematica delle migrazioni connesse a fenomeni ambientali e/o climatici, che richiederebbe un approccio olistico, idoneo ad intervenire su tutti i fattori di spinta. Accanto alle misure di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico e di riduzione dei disastri, di modo da contenere la vulnerabilità («Help people to stay»), andrebbero predisposti programmi di evacuazione e di reinsediamento per le comunità che necessitano di accoglienza («Help people to move out of harm's way by reducing exposure»). Se è indiscutibile che andrebbe riconosciuto il diritto delle persone a spostarsi, creando canali di ingresso legali e sicuri e prevedendo status giuridici definiti, contestualmente andrebbe salvaguardato il diritto delle stesse di non essere costrette a migrare. Bisognerebbe inoltre supportare gli sfollati interni con soluzioni durevoli

(«Protect the displaced». Cfr. Keynote address del prof. Walter Kälin, 21 aprile 2021, [disasterdisplacement.org](https://www.disasterdisplacement.org)). In ultima analisi, a dover essere messo in discussione, probabilmente, è l'attuale modello di sviluppo, incentrato su un dogma insostenibile, quello della crescita a tutti i costi, che va a discapito dell'ecosistema e dell'equa distribuzione delle risorse.

Nel quadro generale che abbiamo ricostruito sono particolarmente rilevanti gli sviluppi giurisprudenziali, improntati ad un approccio *human rights based*, registrati a livello internazionale e statale, attraverso i quali si sta affermando un consenso intorno alla necessità di offrire protezione anche a chi si sposta per motivi connessi con i fenomeni ambientali o climatici. La decisione *Teitiota* si pone indubbiamente come precedente storico, soprattutto in una fase politica quale quella attuale, contrassegnata dall'acuirsi dei sovranismi e da politiche di chiusura nei confronti dei migranti a tutte le latitudini del mondo economicamente avanzato. Il Comitato per i diritti umani si è spinto dove non avevano osato altri organi di controllo internazionali, sostenendo, in sostanza, che se la Comunità internazionale non si adopera per contrastare il cambiamento climatico e gli effetti che incidono sull'esercizio del diritto ad una vita dignitosa diverrà responsabile dell'accoglienza di chi si sposta in relazione a fenomeni ambientali e/o climatici.

È apprezzabile che la Corte di cassazione si sia presto allineata alla decisione del Comitato. Probabilmente ci si sarebbe potuti assestare su posizioni più audaci, aprendo alla possibilità di riconoscere non solamente la protezione derivante del principio di non respingimento ma uno status giuridico più garantito con riguardo alla fattispecie presa in esame. Confidiamo, ad ogni modo, in ulteriori sviluppi giurisprudenziali, che offrano un'interpretazione evolutiva del diritto di asilo, di modo da potervi includere anche coloro ai quali sia negata una vita dignitosa in ragione dei fenomeni ambientali e/o climatici.

Adele Del Guercio*

ABSTRACT. Migrations Connected to Natural Disasters, Environmental Degradation and Climate Change: The Italian Cassation's Decision No. 5022/2020

The paper focuses on the issue of migrations connected to natural disasters, environmental degradation, and climate change, in order to ascertain what forms of protection the international community has provided for people who move due to the aforementioned factors. The paper focuses primarily on the international legal framework, beginning with the difficulties of definition of people on the move for environmental or climatic reasons, and then on the Italian legal order, whose asylum system has undergone various recent reforms. Particular attention is paid to the Court of Cassation's order No. 2055/2020, which, citing the *Teitiota* decision of the UN Human Rights Committee, provides for the possibility of humanitarian protection (today 'special protection') being granted to an applicant who invokes the situation of conflict and environmental disaster in the Niger Delta.

Keywords: migrations linked to natural disasters, environmental degradation, and climate change; *Teitiota* decision; right to life with dignity; Court of Cassation; international protection; humanitarian protection.

* Ricercatore t.d.B di Diritto internazionale nell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", Dipartimento di Scienze umane e sociali, Largo San Giovanni Maggiore, 30 – 80134 Napoli, adelguercio@unior.it.